

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 2980 del 7.02.2020: concorrenza sleale parassitaria e vendite sottocosto

La Cassazione si pronuncia in materia di concorrenza sleale parassitaria e vendite sottocosto. La Corte ha (in parte) confermato la decisione di secondo grado, ritenendo corretta la decisione di escludere la concorrenza sleale parassitaria, secondo una valutazione complessiva della condotta contestata. Ha altresì escluso la vendita sottocosto, in mancanza di una posizione dominante sul mercato o l'adozione di prezzi suscettibili di rafforzare la posizione monopolistica.

FATTI DI CAUSA E MOTIVI DI RICORSO IN CASSAZIONE

La controversia in esame ha visto contrapposte la ricorrente M.E.D.I.A. Mezzi Editoriali di Informazione Aziendale S.r.I. (nel prosieguo "MEDIA") e la resistente Mecalux Italia S.r.I. (nel prosieguo "MECALUX").

In primo grado, il Tribunale di Milano aveva concluso che MECALUX avesse realizzato pubblicità ingannevole, così commettendo atti di concorrenza sleale nei confronti di MEDIA. Il Tribunale aveva inibito a MECALUX la diffusione di cataloghi pubblicitari, condannando però MEDIA (che, nel caso di specie, aveva visto accolte le sue domande, sebbene solo in parte), alla corresponsione delle spese.

MEDIA aveva impugnato la sentenza davanti alla Corte d'Appello di Milano (nel prosieguo, "CdA"), la quale aveva concluso che la condotta di MECALUX non costituisse concorrenza sleale parassitaria in termini di imitazione servile, pratica di prezzi non remunerativi e offerta di comunicazioni pubblicitarie ingannevoli.

MEDIA ha dunque proposto ricorso per Cassazione per due motivi, ritendendo che:

- 1. la CdA avesse errato nell'esaminare i comportamenti di controparte, non avendo provveduto a valutarli complessivamente e, piuttosto, avendo compiuto un esame parcellizzato, senza considerare la sottostante strategia di concorrenza parassitaria nella quale si inseriva la vendita sottocosto;
- 2. le spese processuali di primo grado fossero state erroneamente liquidate a suo carico per 2/3 con compensazione di 1/3, pur essendo MEDIA parzialmente vittoriosa.

DECISIONE DELLA CASSAZIONE

Quanto al <u>primo motivo</u> – ritenuto parzialmente inammissibile e parzialmente infondato – secondo la Cassazione, la CdA ha tenuto conto della condotta complessiva di MECALUX e alla luce di ciò ha correttamente escluso la concorrenza sleale parassitaria.

In primo luogo, la CdA ha applicato il principio più volte enunciato dalla Suprema Corte¹, secondo cui la concorrenza sleale parassitaria ex art. 2598, n. 3 c.c., consiste in un "continuo e sistematico operare sulle orme dell'imprenditore concorrente, attraverso l'imitazione non tanto dei prodotti, quanto piuttosto di rilevanti iniziative imprenditoriali di quest'ultimo, in un contesto temporale prossimo alla ideazione dell'opera, in quanto effettuata a breve distanza di tempo da ogni singola iniziativa del concorrente (nella concorrenza

¹ Si vedano: Cass. 20 luglio 2004 n. 13423 e successive decisioni Cass. 12 ottobre 2018 n. 25607, Cass. 29 ottobre 2015 n. 22118

parassitaria diacronica) o dall'ultima e più significativa di esse (in quella sincronica), vale a dire prima che questa diventi patrimonio comune di tutti gli operatori del settore".

In secondo luogo, nell'esaminare l'allegata vendita sottocosto (anche detta vendita a prezzi predatori o dumping interno), la CdA ha applicato i principi enunciati dalla Cassazione, secondo cui la vendita sottocosto è una vendita di prodotti sul mercato ad un prezzo così basso da essere idoneo a porre in difficoltà i concorrenti che praticano un prezzo più elevato² ovvero è un artificioso abbattimento sottocosto dei prezzi, non giustificato dalle obiettive condizioni di acquisto dei beni³.

Da un punto di vista normativo, la vendita sottocosto è definita dall'art. 15, comma 7, del d. lgs. 31 marzo 1998 n. 114, mentre la sua disciplina è contenuta nel d.P.R. 6 aprile 2001 n. 218. In base a tali disposizioni di legge, da un lato la vendita sottocosto è limitata e dall'altro la valutazione della sua eventuale illiceità è rimessa all'AGCM e al giudice ordinario – sia per quanto riguarda il divieto di abuso di posizione dominante sia la contrarietà ai principi della correttezza professionale.

Il vecchio orientamento giurisprudenziale e dottrinale era genericamente contrario alle vendite sottocosto, considerate illecite. Detto orientamento è stato superato dalla successiva giurisprudenza⁴, che risulta essere ancora attuale, secondo cui **un imprenditore è in via di principio libero di scegliere quali prezzi applicare** facendo una valutazione di rischio; allo stesso tempo, occorre però tenere presente qual è l'interesse di mercato ovvero ciò che nuoce o giova al suo funzionamento e quindi ai consumatori. Pertanto, come statuito dalla Cassazione nella decisione in esame, la **vendita sottocosto è contraria all'art. 2598, n. 3 c.c. "solo se si** connota come illecito antitrust, in quanto **posto in essere da una impresa in posizione dominante e praticata con finalità predatorie**"; è invece "favorevole ai consumatori ed al mercato, sino a quando non giunga alla soppressione della concorrenza, e, perciò, si traduca in un danno per gli stessi consumatori ed il mercato, onde solo in tale ultima situazione si realizza l'illecito concorrenziale da dumping interno"⁵.

Pertanto, la Cassazione ha concluso che il primo motivo di ricorso fosse infondato, in quanto MEDIA non aveva né dedotto di aver allegato e provato che MECALUX ricoprisse una posizione dominante o che i prezzi adottati ne avessero rafforzato la posizione. Al contrario, la CdA ha rilevato che MEDIA avesse una posizione dominate sul mercato.

Quanto al <u>secondo motivo</u> – ritenuto fondato – la Cassazione ha considerato che la CdA avesse erroneamente ritenuto che il Tribunale, a sua volta, avesse correttamente liquidato le spese di primo grado. Questo in quanto il criterio della soccombenza non avrebbe dovuto portare a condannare alle spese la parte vittoriosa⁶.

² Cass. 26 gennaio 2006 n. 1636

³ Cass. 20 marzo 2009 n. 6865

⁴ Cass. 26 gennaio 2006 n. 1636

⁵ La Cassazione precisa che questo orientamento è anche supportato da recenti pronunce della CGUE, ad esempio decisione del 19 ottobre 20917 n. 295/16

⁶ Si vedano: Cass. 24 ottobre 2018 n. 26918 e Cass. 23 gennaio 2018 n. 1572